

# Codice Deontologico e di Condotta di FEDERPOSA

## PREAMBOLO

Il Codice deontologico e di Condotta, redatto in lingua italiana, è pubblicato sul sito internet dell'Associazione, rappresenta il modello comportamentale, ai cui principi si ispira l'attività professionale svolta dagli Associati FEDERPOSA, ogni attività posta in essere nei rapporti interni all'Associazione e coi terzi.

E' guida all'attività dell'associato che esercita in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi del contribuente, assicurando la conoscenza delle leggi e delle normative vigenti.

Rappresenta, inoltre, parte delle misure adottate da FEDERPOSA per adeguare la propria struttura ai requisiti previsti dalla Legge 4/2013, al fine di predisporre le linee di condotta, interne ed esterne, che l'Associazione deve seguire per la realizzazione degli obiettivi statuari.

## ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme deontologiche e di condotta si applicano a tutti gli associati nella loro attività, nei loro reciproci rapporti, nei rapporti con l'Associazione e nei confronti dei terzi.

## ART. 2 - DOVERI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA/FEDELTÀ E DILIGENZA

L'Associato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza

## ART. 3 - DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA

E' dovere, oltre ché diritto, primario e fondamentale dell'Associato mantenere il segreto sull'attività prestata

## ART. 4 - DOVERE DI COMPETENZA

L'Associato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

- I. L'Associato, in ogni documento e rapporto scritto coi clienti, contraddistingue la sua attività come professionista che esercita ex lege 4/2013
- II. L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

## ART.5 - DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

E' dovere del Associato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l'attività.

## ART.6 - INFORMAZIONI SULL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

Fatta salva l'esplicita indicazione alla legge 4/2013, così come previsto all'art. 9 del presente Codice, è consentito all'Associato dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo

correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza.